

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 147 a iniziativa del Consigliere Latini

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
(FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a modificare ed integrare la legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari).

In particolare, viene inserito nell'ambito della predetta legge regionale l'articolo 4.1. Trattasi di disposizione già prevista nell'ordinamento regionale, poi abrogata nel corso della X legislatura.

La norma in questione prevede l'introduzione di un elenco di personale al quale i gruppi consiliari devono attingere per una quota non inferiore al 50 per cento del budget ad essi spettante per la individuazione del proprio personale esterno. I requisiti per l'inserimento nell'elenco de quo sono: essere in servizio alla data del 31 dicembre 2022; aver svolto per almeno 5 anni attività lavorativa presso i gruppi, o le segreterie dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, alla data della prima seduta consiliare della dodicesima legislatura.

L'elenco è ordinato secondo i periodi di servizio effettivamente espletati. Allo stesso possono attingere, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento della dotazione organica prevista dalla legislazione regionale per i suddetti organismi.

Questa legge regionale entra in vigore la prossima legislatura.